



## REGOLAMENTO PRESTAZIONI INDISPENSABILI IN CASO DI SCIOPERO

### Articolo 1. Finalità e ambito di applicazione

Il presente Regolamento tende all'applicazione del predetto Accordo del 2 dicembre 2020, approvato dalla Commissione di Garanzia con delibera n. 20/303 del 17 dicembre 2020 pubblicata in G.U. n. 8 del 12/01/2021, nell'ambito dell'Istituto Comprensivo Salve, in riferimento al Protocollo di Intesa sottoscritto il 11/02/2021 tra il Dirigente Scolastico e le OO.SS.territoriali rappresentative.

L'Accordo del 2 dicembre 2020 firmato tra ARAN e OO.SS. rappresentative nazionali viene applicato a tutto il personale scolastico dell'istituto, esclusi i dirigenti, e attua le disposizioni della legge 146 del 12 giugno 1990 e ss.mm.ii. in materia di servizi pubblici essenziali. Nella scuola, sono considerati essenziali i servizi che garantiscono il funzionamento degli asili nido, delle scuole dell'infanzia e primaria, lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami finali e di idoneità, l'igiene e, più in generale, le attività assistenziali a tutela dell'integrità fisica delle persone, il buon funzionamento degli edifici scolastici.

Con il presente Regolamento si stabiliscono le figure professionali tenute a garantire il contingente dei servizi pubblici essenziali e le regole generali per la loro individuazione, preliminarmente sulla base della volontarietà e della rotazione.

In caso di sciopero, il Dirigente Scolastico invita il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla proclamazione, la propria intenzione di aderire alla mobilitazione, di non aderirvi o di non aver ancora maturato una decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione è irrevocabile e pertanto l'istituzione scolastica sarà in grado di comunicare alle famiglie, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, le principali informazioni e le percentuali di adesione nelle precedenti astensioni, l'elenco dei servizi che saranno comunque garantiti e di quelli di cui si prevede l'erogazione.

L'Intesa del 2 dicembre 2020 disciplina le modalità e i tempi di indizione dello sciopero, che deve avvenire con un preavviso non inferiore a dieci giorni, le modalità di attuazione, circoscrivendo il numero di ore annue di astensione dal lavoro, al fine di assicurare il diritto all'istruzione e all'attività educativa, e le procedure di raffreddamento e di conciliazione.

Nell'ambito delle materie di contrattazione a livello di istituto di cui all'art. 22 comma 4 lett. c5) CCNL/2018 vengono individuati "i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990" che tengono conto di quanto disciplinato nel presente Regolamento.

Il presente Regolamento, predisposto in ottemperanza delle norme richiamate in premessa, viene pubblicato sul sito web e nell'albo sindacale di istituto ed è fatto obbligo a tutto il personale della scuola di osservarlo.

### Articolo 2. Servizi essenziali e contingenti

Nell'ambito dei servizi pubblici essenziali, come definiti dalla Legge 146/1990 e successive modifiche e dall'Accordo, con riferimento all'istituzione scolastica, sono da considerare prestazioni indispensabili i seguenti servizi:



**I. attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità (punto a1 dell'Accordo);**

**II. adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali e i connessi adempimenti (punto d1 dell'Accordo).**

Nell'ambito delle materie di contrattazione a livello di istituto di cui all'art. 22 comma 4 lett. c5) CCNL/2018, richiamato nell'art. 1 del presente Regolamento, il Dirigente Scolastico ribadisce il numero dei lavoratori interessati ed individua i criteri di individuazione dei medesimi, tra i quali dovrà privilegiarsi la volontarietà degli stessi e, in subordine, il criterio di rotazione seguendo l'ordine alfabetico. In ogni caso per garantire le prestazioni indispensabili dovrà tendere ad utilizzare il numero minimo necessario di lavoratori specificato.

In occasione di ogni sciopero, il Dirigente Scolastico invita in forma scritta, anche via e-mail, il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto dall'art. 3 comma 6 dell'Accordo 2 dicembre 2020: *"Il Dirigente Scolastico, in occasione di ciascuno sciopero, individua - anche sulla base della comunicazione del personale - i nominativi del personale in servizio presso le medesime istituzioni scolastiche ed educative da includere nel contingente tenuto alle prestazioni indispensabili. I nominativi inclusi nel contingente sono comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero. Il soggetto individuato ha il diritto di ribadire, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero, chiedendo la conseguente sostituzione che è accordata solo nel caso sia possibile; l'eventuale sostituzione è comunicata agli interessati entro le successive 24 ore."*

**Si definiscono i seguenti contingenti:**

**1.** Per garantire le prestazioni di cui all'articolo 2, punto I, è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:

- DOCENTI, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 10, comma 6, lettere d) ed e): tutti i docenti coinvolti nello scrutinio, negli esami finali e negli esami di idoneità;
- ASSISTENTI AMMINISTRATIVI n. 1
- ASSISTENTI TECNICI n. 1
- COLLABORATORE SCOLASTICO n. 1 per ciascun plesso dove si svolgono gli scrutini o gli esami finali o gli esami di idoneità.

**2.** Per garantire le prestazioni di cui all'articolo 2, punto II, è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:

- DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI o ASSISTENTE AMMINISTRATIVO n. 1
- COLLABORATORE SCOLASTICO n. 1



### Articolo 3. Criteri di individuazione

I criteri di individuazione del personale necessario a garantire le prestazioni indispensabili sono i seguenti:

Estrazione per sorteggio e successivamente per rotazione in ordine alfabetico

### Articolo 4. Norme da rispettare in caso di sciopero

Nel presente Regolamento si intende integralmente richiamato l'art. 10 dell'Accordo ARAN/OO.SS. del 2 dicembre 2020, in particolare il comma 5 che qui si disciplina, nel contesto di questa istituzione scolastica:

*"I competenti Dirigenti, senza incidere sull'esercizio del diritto di sciopero, possono adottare tutte le misure organizzative utili per garantire l'erogazione del servizio, nel rispetto della legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro."*

Di rilievo i contenuti dell'art. 10 comma 6 dell'Accordo 2 dicembre 2020 che qui si sintetizzano:

- Gli scioperi non possono superare in un anno scolastico il limite di 40 ore individuali equivalenti a n. 8 giorni (Infanzia e Primaria) ed il limite di 60 ore individuali equivalenti a n. 12 giorni (Secondaria). Il monte ore dell'attività educativa e formativa deve essere non inferiore al 90% dell'orario complessivo di ciascuna classe;
- gli scioperi brevi - che sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per l'intera giornata - possono essere effettuati soltanto nella prima o nell'ultima ora di lezione o di attività educative, o di servizio per il personale ATA; in caso di organizzazione delle attività su più turni, gli scioperi possono essere effettuati soltanto nella prima o nell'ultima ora di ciascun turno; se le attività si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati nella prima ora del turno antimeridiano e nell'ultima del turno pomeridiano; n. 5 ore di sciopero breve corrispondono ad una giornata di sciopero;
- gli scioperi effettuati in concomitanza con le iscrizioni degli alunni dovranno garantirne comunque l'efficace svolgimento e non potranno comportare un differimento oltre il terzo giorno successivo alle date previste come terminali delle operazioni relative alle disposizioni ministeriali;
- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a 5 giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;
- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione; negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione;
- non possono essere proclamati scioperi: dall'1 al 5 settembre e nei tre giorni successivi alla ripresa delle attività didattiche dopo la pausa natalizia o pasquale.

### Articolo 5. Comunicazione alle famiglie

L'istituzione scolastica comunica alle famiglie nelle forme adeguate (ad esempio, siti internet, comunicazioni



via email, registro elettronico), almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, le seguenti informazioni:

Il Dirigente Scolastico fornisce alle famiglie una informazione in cui viene indicata l'organizzazione sindacale che ha proclamato l'azione di sciopero, le motivazioni poste a base della vertenza di cui all'art. 10 comma 1 dell'Accordo 2 dicembre 2020, unitamente ai dati relativi a:

- rappresentatività a livello nazionale;
- percentuali di voti, in rapporto al totale degli aventi diritto al voto, ottenuti da tali organizzazioni sindacali nell'ultima elezione delle RSU.

### **Articolo 6. Pubblicazione dati sciopero**

Il Dirigente Scolastico è tenuto a rendere pubblici i dati relativi all'adesione allo sciopero dopo la sua effettuazione, nonché a comunicare al Ministero dell'Istruzione la chiusura totale o parziale dell'istituzione scolastica, qualora avvenuta, espressa in numeri relativi ai plessi e alle classi.

### **Articolo 7. - Norme di rinvio**

Per quanto non definito nel presente Regolamento, si rinvia integralmente alle disposizioni della legge 146/1990 (come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000 n.83) e all'Accordo nazionale citato in premessa.

Gorizia, 1 marzo 2021.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DOTT. Alessandro PUZZI

*Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.*

*Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa*